

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

C.F. 93076450381

Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara Recapito postale temporaneo: Via de' Romei 7 - 44121 Ferrara web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Direzione Generale - Area Amministrativa

Presidenza - Area Tecnica

44121 Ferrara Via de' Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402

44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti

44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

Opere in convenzione con i Comuni di Portomaggiore e Argenta.

Riparazione del ponte stradale di via Prafitta Bertolina sullo scolo Fossa di Portomaggiore, nel territorio della frazione di Quartiere fra i Comuni di Portomaggiore ed Argenta (FE).

Importo a base d'appalto € 140.890,61

CUP: J97H18000630007 CIG: 792018576B

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Art.	1.	Amministrazione aggiudicatrice - Recapiti - Comunicazioni	4
Art.	2.	Documentazione di progetto e di gara - Sopralluogo - Chiarimenti	4
Art.	3.	Disciplina di gara	5
Art.	4.	Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione	5
Art.	5.	Seggio di gara	6
Art.	6.	Oggetto e importo dell'appalto - Categoria dei lavori	6
Art.	7.	Corrispettivo - Pagamenti	7
Art.	8.	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	7
Art.	9.	Soggetti ammessi alla gara - Requisiti di qualificazione di ordine generale	7
Art.	10.	Situazioni particolari concernenti i requisiti di ordine generale	9
Art.	11.	Requisiti di idoneità professionale	10
Art.	12.	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	10
Art.	13.	Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese artigiane e Consorzi stabili	10
Art.	14.	Raggruppamenti temporanei di Imprese	11
Art.	15.	Reti di Imprese	12
Art.	16.	Avvalimento	13
Art.	17.	Subappalti e subcontratti	14
Art.	18.	${\sf Dichiarazioni\ -\ Modulistica\ -\ Requisiti\ di\ forma\ della\ documentazione\ amministrativa\}$	15
Art.	19.	Verifica requisiti - AVCPass - PassOE	17
Art.	20.	Valutazione dei vizi riscontrati nella documentazione di offerta - Cause di esclusione - Soccorso istruttorio	18
Art.	21.	CIG - Contributo a favore dell'ANAC	20
Art.	22.	Garanzia provvisoria	20
Art.	23.	Garanzia definitiva	21
Art.	24.	Copertura assicurativa RCT/RCO	22
Art.	25.	Offerta economica - Dichiarazioni in merito ai costi della sicurezza aziendale e del lavoro BUSTA 1	
Art.	26.	Documentazione di qualificazione - Allegati - BUSTA 2	23
Art.	27.	Modalità di inoltro dell'offerta - Scadenza	25
Art.	28.	Svolgimento della gara	25
Art.	29.	Aggiudicazione definitiva	27
Art.	30.	Verifica dei requisiti - Efficacia dell'aggiudicazione definitiva - Stipulazione del contratto.	27
Art.	31.	Informativa sulla privacy - Accesso agli atti - Accesso civico	28
Art.	32.	Altre informazioni	29

ALLEGATI (disponibili sul sito web del Consorzio di Bonifica)

- > Modulo G3NC per dichiarazione cumulativa relativa ai requisiti di qualificazione
- ➤ Modulo G6NC per dichiarazione requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000, in mancanza di attestazione SOA)
- > Modulo G7NC per la formulazione dell'offerta, versione "una firma"
- > Modulo G8NC per la formulazione dell'offerta, versione "più firme"

Art. 1. Amministrazione aggiudicatrice - Recapiti - Comunicazioni

Amministrazione aggiudicatrice è il **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara** (in seguito detto "**Consorzio di Bonifica**") con sede legale in Via Borgo dei Leoni 28, 44121 Ferrara, sede amministrativa in Via de' Romei 7, 44121 Ferrara - centralino 0532.218211 - fax 0532.211402 - e sede tecnica in Via Mentana 7, 44121 Ferrara - centralino 0532.218111 - fax 0532.218150 - indirizzo PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it - sito web www.bonificaferrara.it.

Contatti di natura istruttoria ai fini dell'appalto: Settore Appalti e Contratti - Via Mentana 7, 44121 Ferrara - tel. 0532.218121/2/3/4 - fax 0532.218166 - Referenti: Capo Settore Geom. Roberto Giacometti, tel. 0532.218124, e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it; Collaboratrici: Dott.ssa Laura Bonfieni, tel. 0532.218122, e-mail laura.bonfieni@bonificaferrara.it; Rag. Monica Mingozzi, tel. 0532.218121, e-mail monica.mingozzi@bonificaferrara.it; Dott.ssa Giovanna Giglio, tel. 0532.218124, e-mail giovanna.giglio@bonificaferrara.it.

Sito web del Consorzio di Bonifica: www.bonificaferrara.it. **Sezione ove saranno pubblicate informazioni relative all'appalto**: Appalti e contratti > Bandi di gara > categoria Procedure negoziate ex art. 36.

Contatti di natura tecnica ai fini dell'appalto: **Settore Segreteria Tecnica** – Sede Uffici Tecnici Via Mentana 7 – 44121 Ferrara FE – tel. 0532.218166 – fax 0532.218150 - **Referente:** Capo Settore, Progettista e Direttore dei Lavori **Ing. Marco Volpin**, tel. 0532.218166, cell. 348.1539856, e-mail marco.volpin@bonificaferrara.it.

Il **plico di offerta** va inoltrato esclusivamente per posta raccomandata a.r., corriere o consegna a mano.

L'offerta economica contenuta nella BUSTA 1 va prodotta esclusivamente in originale cartaceo con firma olografa.

Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, tutte le altre **comunicazioni ed informazioni** di diversa natura relative all'appalto in oggetto (richieste di chiarimenti, istanze, ecc.) vanno prodotte obbligatoriamente in **formato elettronico ed inviate tramite PEC** Posta Elettronica Certificata.

Sono ammissibili eventuali comunicazioni per le vie brevi - telefoniche od inviate tramite email - che non hanno però alcuna rilevanza formale sul procedimento.

La posta cartacea va indirizzata presso la sopra indicata sede amministrativa del Consorzio di Bonifica, in Via de' Romei 7, 44121 Ferrara. La posta elettronica certificata va inoltrata al sopra indicato indirizzo PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it.

Ai fini di comunicazioni da parte del Consorzio di Bonifica, i concorrenti devono fornire, in sede di offerta, i loro recapiti di posta cartacea (presso sede anche diversa da quella legale) e PEC. Il Consorzio di Bonifica non risponde di eventuali disguidi o ritardi di trasmissione e di consegna ascrivibili al mittente, al vettore o al gestore del portale on-line.

Art. 2. Documentazione di progetto e di gara - Sopralluogo - Chiarimenti

Il presente Disciplinare di gara con l'annessa modulistica, lo Schema di contratto e la documentazione di progetto sono resi disponibili alla consultazione e all'acquisizione autonoma da parte degli interessati sul **sito web del Consorzio di Bonifica** seguendo questo percorso di navigazione:

www.bonificaferrara.it > Appalti e contratti > Bandi di gara > categoria Procedure negoziate ex art. 36.

Alla medesima collocazione saranno altresì **pubblicati tempestivamente** nel corso del procedimento, sino alla conclusione dello stesso, **ulteriori informazioni quali avvisi, rettifiche, precisazioni, calendario delle sedute pubbliche di gara**, ecc. È compito e responsabilità esclusiva dei concorrenti, nel loro interesse, accedere a tali informazioni. Il Consorzio di Bonifica declina qualsiasi responsabilità in ordine a tardivi o mancati aggiornamenti informativi condotti autonomamente dai concorrenti.

Per eventuali **informazioni e chiarimenti di natura istruttoria** si può fare riferimento al **Settore Appalti e Contratti**, ai contatti indicati al precedente art. **1**.

Per l'effettuazione di eventuale **sopralluogo** (non obbligatorio) dei siti interessati dai lavori ed eventuali **chiarimenti di natura tecnica**, si può fare riferimento ai contatti indicati al precedente art. **1**.

Art. 3. Disciplina di gara

Il procedimento di gara è disciplinato:

- ➤ in relazione al suo ordinamento generale ed in quanto applicabile, dalle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui al Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dai relativi provvedimenti attuativi concernenti gli affidamenti;
- ➤ in relazione alla sua **disciplina speciale**, dalla lettera d'invito a presentare offerta, dal presente Disciplinare di gara e dall'annessa modulistica.

La presente procedura è effettuata in esecuzione della **Deliberazione a contrarre** del Comitato Amministrativo Consorziale n. 100 del 15 maggio 2019.

Art. 4. Sistema di gara - Criterio di aggiudicazione

L'acquisizione dei lavori avviene mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.

Come stabilito nell'**Avviso di preselezione** prot. 8288 del 23 maggio 2019 pubblicato in pari data sul sito web del Consorzio di Bonifica, sono invitate a presentare offerta **n. 6 Imprese preselezionate**.

I lavori verranno aggiudicati in base al criterio di aggiudicazione del **prezzo più basso**, determinato mediante **massimo ribasso** percentuale sui prezzi di progetto, **senza applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale**, con eventuale valutazione di congruità della migliore offerta svolta in contraddittorio con il candidato aggiudicatario, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, qualora la sua offerta appaia anormalmente bassa.

Verranno aperte **prima le buste contenenti le offerte economiche** e successivamente quella contenente la documentazione di qualificazione dell'Impresa prima classificata.

Art. 5. Seggio di gara

Con la sopra citata Deliberazione a contrarre, la conduzione del procedimento di gara in oggetto, dall'invito a presentare offerta sino all'aggiudicazione provvisoria e, a seguito dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione su proposta del RUP, per la fase di verifica dei requisiti di qualificazione e per gli adempimenti pre-contrattuali, è stata affidata al **RUP, Responsabile Unico del Procedimento**, coadiuvato dal personale del Settore Appalti e Contratti.

Il RUP, ai fini e nei limiti della conduzione del procedimento di gara in oggetto, ha pieno mandato di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica di gara approvata dall'Amministrazione stessa, con facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, con particolare riguardo all'eventuale esclusione dalla gara di concorrenti e all'aggiudicazione provvisoria, compresa l'eventuale individuazione di consulenti in caso di necessità, fatta salva ogni altra prerogativa dell'Amministrazione.

Art. 6. Oggetto e importo dell'appalto - Categoria dei lavori

Il ponte stradale di via Prafitta Bertolina sullo scolo Fossa di Portomaggiore, nel territorio della frazione di Quartiere fra i Comuni di Portomaggiore ed Argenta (FE), presenta un grave stato di dissesto strutturale e funzionale ed un avanzato degrado dei materiali di costruzione.

Poiché il manufatto interessa sia lo scrivente **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, sia i **Comuni di Portomaggiore e Argenta**, è stata stipulata fra questi Enti una apposita **Convenzione** per la riparazione del ponte. Come stabilito in Convenzione, il concorso finanziario degli Enti interessati è così ripartito: 50% a carico del Consorzio, 25% a carico del Comune di Portomaggiore e 25% a carico del Comune di Argenta.

Per le suddette finalità, con Deliberazione di Giunta n. 1434 del 10 settembre 2018 la **Regione Emilia-Romagna** ha stanziato a favore dei Comuni di Portomaggiore ed Argenta la somma di € 115.000,00, pari al 50% del costo complessivo dell'intervento di competenza dei Comuni.

Nei confronti della Regione il soggetto beneficiario è il Comune di Portomaggiore, cui compete la rendicontazione secondo le modalità stabilite nella Determinazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile n. 1232 del 29 agosto 2016.

Sono stati affidati al Consorzio, sotto la supervisione di un unico RUP individuato nel Direttore dell'Area Tecnica Geom. Marco Ardizzoni, i compiti di progettare l'intervento e, in veste di stazione appaltante, di appaltare l'opera e di seguirne l'esecuzione sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

I lavori in oggetto consistono in sintesi nella **riparazione del ponte**, realizzato in mattoni con luci ad arco, mediante puntellamenti, consolidamento delle fondazioni, rinforzo delle pile e rispristini delle strutture murarie, rivestimenti di sponda e realizzazione di parapetti.

L'esatta descrizione e definizione dei lavori, nonché le relative prescrizioni tecniche ed esecutive, sono riportati nello Schema di contratto, nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progetto, ai quali si rimanda.

L'importo totale d'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 140.890,61 ed è così composto:

- lavori a misura 135.317,73

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso......<u>€ 5.572,88</u>
- importo totale a base d'appalto 140.890,61

I lavori sono interamente classificati nella categoria di opere generali **OG3** (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010.

Art. 7. Corrispettivo - Pagamenti

Il corrispettivo è stabilito interamente a misura.

L'Appaltatore avrà diritto **all'anticipazione pari al 20%** dell'importo di contratto, che se richiesta ed erogata verrà recuperata in quota parte all'atto dei successivi pagamenti.

Il corrispettivo dell'Appaltatore gli verrà corrisposto in **n. 3 soluzioni**, come segue:

- primo acconto in corso d'opera (1° SAL) quando il credito dell'Appaltatore avrà raggiunto almeno il 50% dell'importo di contratto, al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale se erogata e della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori;
- secondo ed ultimo acconto all'ultimazione dei lavori (stato finale), per l'importo residuo dei lavori come eseguiti e contabilizzati nello stato finale predisposto dal DL, al netto del recupero dell'anticipazione in quota proporzionale se erogata e della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori;
- a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, una volta approvato dall'Amministrazione del Consorzio di Bonifica il certificato di regolare esecuzione emesso dal DL.

Art. 8. Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.

Art. 9. Soggetti ammessi alla gara - Requisiti di qualificazione di ordine generale

Fermo restando il loro diritto di costituire Raggruppamenti temporanei e fare ricorso all'avvalimento a termini di legge, sono ammesse a presentare offerta **solo le Imprese invitate dal Consorzio di Bonifica**, a pena di esclusione.

A pena di esclusione, quale insieme di requisiti minimi di ordine generale, le Imprese che partecipano direttamente o indirettamente alla gara nonché, per quanto di loro competenza, le persone fisiche riferite ad esse, non devono incorrere od essere incorse in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La sanzione dell'esclusione opera anche in mancanza o in difetto di uno solo tra i sopra indicati requisiti.

A pena di esclusione, l'Impresa concorrente deve **dichiarare in sede di offerta** tutte le circostanze inerenti i sopra citati motivi di esclusione, se del caso anche producendo idonea documentazione dimostrativa, fatta salva la facoltà del Consorzio di provvedere in qualsiasi momento della procedura alle relative verifiche.

Le **persone fisiche** di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, **in carica o cessate dalla carica nell'ultimo anno** solare decorrente dalla data dell'invito a presentare offerta, anche

grazie ad interpretazioni giurisprudenziali, sono:

- 1) i Legali rappresentanti così definiti:
 - per le aziende **individuali**, anche artigiane: **il Titolare**;
 - per le Società in nome collettivo **S.n.c.**: **tutti i Soci**;
 - per le Società in accomandita semplice S.a.s.: i Soci accomandatari;
 - per le Società di capitali **S.r.I. o S.p.a.**, Consorzi, Cooperative o altri soggetti di diversa natura giuridica:
 - i membri di vertice dell'Organo di amministrazione dotati di mandato generale di rappresentanza e relativi poteri (Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori unici, Amministratori delegati, CEO);
 - i Consiglieri di amministrazione se ed in quanto dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi poteri;
 - i **Procuratori generali** e gli **Institori** dotati di **ampio mandato** di rappresentanza e relativi poteri;
 - i **Procuratori speciali** se ed in quanto dotati di **ampio mandato** di rappresentanza e relativi poteri;
 - i **Direttori generali**, i **Dirigenti apicali** e i **Top manager** se ed in quanto dotati di **ampio mandato** di rappresentanza e relativi poteri;
 - se del caso, il **Procuratore speciale che rende le dichiarazioni e/o che sottoscrive l'offerta** in nome e per conto dell'Impresa, detenendone il potere ed ancorché non dotato di più ampio mandato.
- 2) in ogni caso i Direttori tecnici di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010;
- 3) per le Società di capitali **S.r.l. o S.p.a.** con un numero di **Soci pari o inferiore a 4**: il **Socio unico persona fisica** o il **Socio di maggioranza persona fisica** (nelle Società con 2 o 3 o 4 Soci, in caso di partecipazione alla pari si considerano tutti i Soci);
- 4) in ogni caso, ove presenti, **i membri degli Organi con poteri di vigilanza e controllo** (Sindaci effettivi e supplenti del Collegio sindacale, Sindaco unico, Revisori legali, ecc., componenti dell'organo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001).

Non sono tenuti a rilasciare le suddette informazioni:

- > nelle Società di capitali S.r.l. o S.p.a.:
 - i Consiglieri di amministrazione non dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi poteri;
 - i Soci persone giuridiche, in relazione alla loro qualità di socio, fermo restando il dovere informativo qualora rivestano anche altre cariche;
 - in Società con **5 o più Soci: tutti i Soci** persone fisiche, in relazione alla loro qualità di socio, fermo restando il dovere informativo qualora rivestano anche altre cariche;
- > altri eventuali **Procuratori speciali non dotati di ampio mandato** di rappresentanza;
- altri eventuali Procuratori speciali che non rilasciano dichiarazioni e/o che non sottoscrivono l'offerta in nome e per conto dell'Impresa concorrente.

Poiché deve essere rappresentata la situazione dell'Impresa concorrente **attualizzata alla** data di scadenza di presentazione delle offerte e le registrazioni presso le CCIAA ed altre banche dati ufficiali possono risultare non aggiornate, è responsabilità ed obbligo dell'Impresa

indicare nella propria dichiarazione i nominativi, le generalità e le cariche rivestite in seno all'Impresa delle persone fisiche sopra individuate, ferma restando la facoltà di verifica da parte del Consorzio di Bonifica e le relative conseguenze qualora vengano riscontrate mancate o inesatte indicazioni dell'Impresa.

A pena di esclusione, in caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio o avvalimento, ogni Impresa raggruppata o consorziata o ausiliata o ausiliaria deve essere in possesso dei suddetti requisiti e deve produrre a corredo dell'offerta una dichiarazione sostitutiva in tal senso.

Art. 10. Situazioni particolari concernenti i requisiti di ordine generale

Persone cessate dalla carica

Qualora talune persone fisiche dell'Impresa come sopra individuate, **cessate dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, siano **incorse nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2**, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa deve **dichiararlo** e, a richiesta del Consorzio di Bonifica, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre **documentazione idonea a dimostrare** di avere adottato nei loro confronti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Circostanze previste dall'art. 110

In relazione all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, qualora l'Impresa si trovi in **una delle circostanze previste dall'art. 110** del D.Lgs. 50/2016 che le consentono di partecipare a procedure d'appalto ed eseguire contratti pubblici, escluso il concordato preventivo con continuità aziendale, l'Impresa deve **dichiararlo** e, a richiesta del Consorzio di Bonifica, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre **documentazione idonea a dimostrare** la sussistenza di dette condizioni di ammissibilità.

Società in concordato preventivo con continuità aziendale

In relazione al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione dell'Impresa che si trovi in stato di **concordato preventivo con continuità aziendale** ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1042, o che abbia depositato ricorso in tal senso. Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, detta Impresa **non necessita dell'avvalimento di requisiti di altro soggetto**.

Qualora sia stato **depositato il ricorso** per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ed il competente Tribunale fallimentare abbia autorizzato l'Impresa a partecipare a procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'Impresa deve **dichiararlo** e, a richiesta del Consorzio di Bonifica, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre la **relazione** di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d), del R.D. 267/1042, attestante la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempiere al contratto in caso di aggiudicazione.

Qualora il concordato preventivo con continuità aziendale sia **già stato sancito dal com- petente Tribunale fallimentare**, l'Impresa deve **dichiararlo** e, a richiesta del Consorzio di Bonifica, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre copia conforme all'originale
del **decreto stesso** emesso dal Tribunale.

Circostanze previste dal comma 7 art. 80

Qualora l'Impresa si trovi nelle **circostanze di cui all'art. 80, comma 7**, del D.Lgs. 50/2016, e **non sussistano le preclusioni previste dal successivo comma 9**, l'Impresa deve **dichiararlo nel DGUE** e, a richiesta del Consorzio di Bonifica, a pena di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione, deve produrre **documentazione idonea a dimostrare** che l'Impresa ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato di cui al precedente comma 1 commesso da sua persona fisica di cui al precedente comma 3, o dall'illecito di cui al precedente comma 5 commesso dall'Impresa, e che l'Impresa ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Art. 11. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa deve essere **iscritta alla CCIAA** per attività che comprendono quella oggetto dell'appalto.

A pena di esclusione, in caso di **Raggruppamento temporaneo, Consorzio o avvalimento, ogni Impresa** raggruppata o consorziata o ausiliata o ausiliaria deve essere in possesso di tale requisito e **dichiararlo** in sede di offerta.

Art. 12. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

A pena di esclusione, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione dei lavori, è necessario:

- il possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in categoria OG3, classifica minima
 I;
- oppure, in mancanza di idonea qualificazione SOA e poiché l'importo dei lavori è inferiore ad €
 150.000, il possesso dei seguenti requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:
 - a) avere eseguito nell'ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo non inferiore a quello a base del presente appalto;
 - avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo di tutti i lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio;
 - c) disporre di adeguata attrezzatura tecnica idonea all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Qualora la possieda, l'Impresa concorrente deve produrre a corredo dell'offerta una **copia conforme all'originale dell'attestazione SOA**, oppure una **dichiarazione sostitutiva** della stessa.

Qualora non possieda idonea qualificazione SOA, l'Impresa concorrente deve produrre a corredo dell'offerta una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13. Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese artigiane e Consorzi stabili

I Consorzi di Cooperative, i Consorzi di Imprese artigiane e i Consorzi stabili che intendano eseguire i lavori indirettamente, tramite una o più Imprese consorziate, oltre a quant'altro previsto per tutti i concorrenti devono produrre, a pena di esclusione:

- a) **il Consorzio** concorrente deve produrre **una dichiarazione** indicante **quale o quali Imprese consorziate** sono destinate ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto in caso di aggiudicazione;
- b) il Consorzio concorrente deve produrre una dichiarazione cumulativa relativa ai requisiti di qualificazione completa in ogni sua parte (rif. modulo G3NC lettere A, B, C, D, E);
- c) ogni Impresa consorziata indicata come esecutrice deve produrre una propria dichiarazione inerente i requisiti di qualificazione, limitatamente alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale (cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e i requisiti di capacità professionale (iscrizione CCIAA) (rif. modulo G3NC lettere A, B, C);
- d) il Consorzio concorrente deve produrre documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi necessari di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come sopra definiti.

I Consorzi stabili che intendano eseguire i lavori direttamente, tramite la propria struttura organizzativa ed operativa, oltre a quant'altro previsto per tutti i concorrenti devono produrre a pena di esclusione:

- a) una dichiarazione indicante che il Consorzio stabile intende eseguire i lavori direttamente, tramite la struttura organizzativa ed operativa di cui dispone il Consorzio;
- b) una dichiarazione cumulativa relativa ai requisiti di qualificazione completa in ogni sua parte (rif. modulo G3NC lettere A, B, C, D, E);
- c) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi necessari di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come sopra definiti.

Art. 14. Raggruppamenti temporanei di Imprese

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la partecipazione di **Rag- gruppamenti temporanei di tipo orizzontale promittenti tali e non ancora formalmente costituiti**, alle condizioni di sequito indicate.

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara, il **Raggruppamento tempora- neo** deve possedere i medesimi requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti al concorrente **singolo**.

I Raggruppamenti temporanei che si formano ai fini del presente appalto, oltre a quant'altro previsto per tutti i concorrenti devono produrre, a pena di esclusione:

- a) **una dichiarazione**, sottoscritta dai Legali rappresentanti o Procuratori di **tutte le Imprese componenti** il promittente Raggruppamento, indicante:
 - quali Imprese compongono il promittente Raggruppamento temporaneo;
 - che dette Imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione, a perfezionare l'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo e a conferire mandato collettivo speciale con
 rappresentanza ad una delle Imprese raggruppate, qualificata come capogruppo
 mandataria;
 - quale Impresa è designata capogruppo mandataria e quali sono le mandanti, nonché, eventualmente, quale Impresa è una mandante cooptata nel Raggruppamento temporaneo;

- b) **le quote percentuali di partecipazione** di ciascuna Impresa al Raggruppamento, fermo restando che l'Impresa capogruppo mandataria deve partecipare in quota maggioritaria;
- c) l'Impresa capogruppo mandataria: una dichiarazione cumulativa relativa ai requisiti di qualificazione completa in ogni sua parte (rif. modulo G3NC lettere A, B, C, D, E);
- d) ciascuna Impresa mandante: una propria dichiarazione inerente i requisiti di qualificazione, limitatamente alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale (cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), i requisiti di capacità professionale (iscrizione CCIAA) e le certificazioni possedute (ISO) (rif. modulo G3NC lettere A, B, C);
- e) ciascuna Impresa componente: documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi necessari di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come sopra definiti, in rapporto ai lavori che intende eseguire.

Art. 15. Reti di Imprese

Si intendono per "**Reti di Imprese**" le aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di Rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016, che abbiano costituito la Rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 33/2009.

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara, **la Rete** deve possedere i medesimi requisiti minimi di capacità tecnico-economica richiesti al **concorrente singolo**.

In ogni caso, i requisiti di **ordine generale** devono essere posseduti **dalla Rete** in quanto tale e **da ciascuna Impresa indicata come esecutrice** dei lavori in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione.

Con riguardo alle Reti di Imprese, si fa tra l'altro riferimento alla **Determinazione** dell'AVCP n. 3 del 23 aprile 2013.

Al fine di determinare la possibilità della Rete di partecipare alla gara ed eseguire i lavori in caso di aggiudicazione, nonché le relative condizioni di partecipazione ed i poteri di rappresentanza della Rete, occorre prendere in esame i seguenti **aspetti variabili**:

- > se la Rete disponga o meno di **soggettività giuridica**;
- > se la Rete disponga o meno di un **organo comune**, ossia di una **Impresa mandataria**;
- > ove disponga di un organo comune/Impresa mandataria, se detta Impresa abbia o meno il **potere di rappresentare le Imprese mandanti nel procedimento di gara in oggetto**;
- ve disponga di un organo comune/Impresa mandataria, se detta Impresa possieda o meno i requisiti necessari per assumere il ruolo di capogruppo mandataria nel procedimento di gara in oggetto, ossia requisiti minimi di capacità tecnico-economica richiesti al concorrente singolo;
- > se il **contratto di Rete** sia stato **stipulato mediante** atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005, **oppure** con mera firma digitale ai sensi dell'art. 25 del citato D.Lgs. 82/2005.

In base all'incrocio di tali aspetti variabili, si possono avere **diverse situazioni soggettive ed altrettanto diverse condizioni di partecipazione**, che potranno essere valutate caso per caso in fase di gara, anche richiedendo preliminari chiarimenti al Settore Appalti e Contratti.

La Rete, oltre a quant'altro previsto per tutti i concorrenti, deve produrre, a pena di esclusione:

- a) una dichiarazione indicante quale o quali Imprese retiste sono destinate ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto in caso di aggiudicazione, nonché le rispettive quote percentuali di esecuzione;
- b) la Rete concorrente: una dichiarazione cumulativa relativa ai requisiti di qualificazione completa in ogni sua parte (rif. modulo G3NC lettere A, B, C, D, E);
- c) ciascuna Impresa retista indicata come esecutrice: una propria dichiarazione inerente i requisiti di qualificazione, limitatamente alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale (cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), i requisiti di capacità professionale (iscrizione CCIAA) e le certificazioni possedute (ISO) (rif. modulo G3NC lettere A, B, C);
- d) la Rete concorrente: documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti minimi necessari di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come sopra definiti;
- e) copia conforme all'originale del contratto di Rete.

Art. 16. Avvalimento

È ammesso il ricorso all'avvalimento a norma dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ed alle condizioni appresso specificate.

L'Impresa detta "**ausiliata**", per quanto ne sia carente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di un'altra Impresa detta "**ausiliaria**".

L'Impresa ausiliata può partecipare alla gara anche se del tutto sprovvista di qualificazioni SOA, purché sia abilitata ad operare nel settore di attività in cui si collocano i lavori in appalto, come deve risultare dalla iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA. In tal caso, a pena di esclusione, l'Impresa ausiliata deve produrre a corredo dell'offerta una visura camerale CCIAA od altra eventuale documentazione idonea a dimostrare che può operare ed opera nel settore di attività in cui si collocano i lavori in appalto.

Nell'ambito del presente appalto, **oggetto dell'avvalimento** possono essere, singolarmente o cumulativamente:

- l'attestazione SOA;
- > i mezzi operativi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui sia carente l'Impresa concorrente ausiliata;
- > altre risorse tecniche, strumentali e umane di cui sia carente l'Impresa concorrente ausiliata.

Non possono costituire oggetto di avvalimento, a pena di esclusione, né i requisiti di ordine generale né quelli di idoneità professionale.

A pena di esclusione, l'Impresa ausiliaria può prestare i propri requisiti ad una sola Impresa ausiliata concorrente, e non può partecipare alla gara né in proprio, né in qualsiasi altra forma.

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara in caso di avvalimento:

- l'Impresa ausiliata concorrente deve produrre una dichiarazione cumulativa relativa ai requisiti di qualificazione completa in ogni sua parte (rif. modulo G3NC lettere A, B, C, D, E);
- ▶ l'Impresa ausiliaria deve produrre una propria dichiarazione inerente i requisiti di qualificazione, limitatamente alle dichiarazioni inerenti i requisiti di ordine generale (cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016), i requisiti di capacità professionale (iscrizione CCIAA) e le certificazioni possedute (ISO) (rif. modulo G3NC lettere A, B, C);
- l'Impresa ausiliata concorrente oppure quella ausiliaria, a seconda di quale delle due possiede tale requisito, deve produrre una copia conforme all'originale dell'attestazione SOA rilasciata al Consorzio, oppure una dichiarazione sostitutiva della stessa; oppure, in mancanza di idonea qualificazione SOA e poiché l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000, una dichiarazione indicante il possesso dei seguenti requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010:
 - a) avere eseguito nell'ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli in oggetto per un importo complessivo non inferiore a quello a base del presente appalto;
 - b) avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo di tutti i lavori esequiti nell'ultimo quinquennio;
 - c) disporre di adeguata attrezzatura tecnica idonea all'esecuzione dei lavori in oggetto.
- deve essere prodotto il contratto di avvalimento sottoscritto dalle Parti, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria, in caso di aggiudicazione, si obbliga a mettere a disposizione dell'Impresa ausiliata i requisiti e le risorse tecniche, strumentali e umane che le sono necessarie ai fini della partecipazione alla gara e dell'esecuzione del contratto, a titolo di prestazione onerosa puntualmente circostanziata, limitata e temporanea, fino alla completa esecuzione del contratto. Il contratto di avvalimento va stipulato in forma di scrittura privata, con efficacia subordinata all'aggiudicazione. Qualora l'Impresa ausiliata e quella ausiliaria facciano parte dello stesso gruppo economico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'Impresa ausiliata concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico intercorrente tra le Imprese del gruppo.

L'Impresa ausiliata e quella ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti del Consorzio di Bonifica in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Impresa ausiliata.

L'Impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di **subappaltatrice**, nei limiti consentiti.

Art. 17. Subappalti e subcontratti

In materia di subappalti, cottimi ed altri subcontratti si applicano l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda, e quanto si seguito specificato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 i **subappalti, i cottimi e i subcontratti similari** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 105, **sono considerati subappalti** (quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, qualora l'incidenza del costo della manodopera sia **superiore al 50%** dell'importo del subcontratto), sono ammissibili **entro il limite del 50%** dell'importo di contratto e sono sottoposti alla **previa autorizzazione** del Consorzio di Bonifica.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, gli **altri subcontratti** che **non sono considerati subappalti** (quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, qualora l'incidenza del costo della manodopera sia **inferiore al 50%** dell'importo del subcontratto), non sono computabili nel sopra indicato limite e sono ammissibili **previa comunicazione** al Consorzio di Bonifica.

In ogni caso **l'Appaltatore risponde in via esclusiva** nei confronti del Consorzio di Bonifica delle prestazioni rese dai suoi Subappaltatori e Subcontraenti.

Il Consorzio di Bonifica **pagherà direttamente** Subappaltatori e Subcontraenti per quanto di loro spettanza, qualora non vi provveda l'Appaltatore, unicamente nelle circostanze di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di **tracciabilità dei flussi finanziari** anche verso i propri Subappaltatori e Subcontraenti, imponendo loro, tra l'altro, di indicare i **codici CUP e CIG nelle fatture** emesse verso l'Appaltatore.

Per ogni maggiore informazione si rimanda allo **Schema di contratto**.

Art. 18. Dichiarazioni - Modulistica - Requisiti di forma della documentazione amministrativa

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara e l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo ai **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché in relazione ad altre condizioni di ammissibilità alla gara imposte dalla normativa vigente in materia, le **Imprese concorrenti**, nonché, per quanto di loro competenza, le **persone fisiche** riferite ad esse, devono produrre in sede di offerta diverse dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, ai fini della semplificazione del procedimento di gara, il Consorzio ha predisposto i seguenti **moduli, in gran parte precompilati, che le Imprese concorrenti sono invitate ad utilizzare in via preferenziale:**

- Modulo G3NC per la dichiarazione cumulativa dell'Impresa. Contiene diverse dichiarazioni inerenti i requisiti di qualificazione dell'Impresa, necessari ai sensi di legge, che deve rilasciare un Legale rappresentante o Procuratore della stessa. In caso di concorrenti plurisoggettivi, detta dichiarazione deve essere resa, in tutto o in parte, da tutte le Imprese che formano il concorrente plurisoggettivo, come stabilito nel presente Disciplinare.
- ➤ Modulo G6NC per dichiarazione requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000, in mancanza di attestazione SOA.
- ➤ Modulo G7NC per la formulazione dell'offerta (versione "una firma"), idoneo per la formulazione dell'offerta da parte di Imprese singole, Consorzi, Imprese ausiliate che fanno ricorso all'avvalimento e Reti con soggettività giuridica ed organo comune/Impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete. Il modulo contiene anche le dovute dichiarazioni in merito ai costi della sicurezza aziendale e del lavoro, da riferire specificamente all'appalto in oggetto.
- ➤ Modulo G8NC per la formulazione dell'offerta (versione "più firme"), idoneo per la formulazione dell'offerta da parte di promittenti Raggruppamenti temporanei e Reti prive di soggettività giuridica e/o di organo comune/Impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e

per conto delle mandanti aderenti alla rete. Il modulo contiene anche le dovute dichiarazioni in merito ai costi della sicurezza aziendale e del lavoro, da riferire specificamente all'appalto in oggetto, che devono rendere tutte le Imprese, ciascuna per sè.

L'Impresa concorrente e le relative persone fisiche possono rilasciare le dovute dichiarazioni con modalità anche diverse, ovvero integrare le dichiarazioni rilasciate mediante i moduli predisposti dal Consorzio, purché nel rispetto delle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e a condizione che espongano puntualmente ogni elemento declaratorio ed informativo necessario che il Consorzio ha raccolto nei moduli stessi, pena la possibile esclusione dalla gara in caso di lacune sostanziali.

In calce al modulo G3NC sono riportate le **istruzioni per la compilazione** di cui è opportuno tenere conto.

Le suddette dichiarazioni - in parte **sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46** del D.P.R. 445/2000 e in parte **sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47** del D.P.R. 445/2000 - hanno effetto temporaneamente o definitivamente sostitutivo, a seconda della loro natura, della documentazione e degli atti idonei a dimostrare ai sensi di legge il possesso dei requisiti minimi di qualificazione.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 devono essere rilasciate nelle forme previste dall'art. 38 del citato Decreto, e devono pertanto essere accompagnate, a pena di irricevibilità della dichiarazione e quindi di esclusione, da fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità del dichiarante. Qualora uno stesso dichiarante rilasci più dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, è sufficiente che nella "BUSTA 2 - ALLEGATI" sia presente una sola fotocopia del documento d'identità.

A norma del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni **sostitutive di certificazioni ex art. 46** D.P.R. 445/2000 **non necessitano di essere accompagnate dal documento d'identità** del dichiarante.

A norma dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive concernenti le persone fisiche dell'Impresa possono essere rilasciate, in nome e per conto della persona cui si riferisce la dichiarazione, anche dal Legale rappresentante o Procuratore dell'Impresa, sotto la sua responsabilità e purché sia a piena conoscenza diretta dei fatti e degli stati riferiti alla persona cui si riferisce la dichiarazione. In tal caso si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che va accompagnata, a pena di irricevibilità della dichiarazione e quindi di esclusione, da fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità del dichiarante.

Le persone fisiche dell'Impresa hanno comunque la facoltà di rilasciare individualmente dichiarazioni inerenti la propria sfera personale e, in particolare, i propri requisiti morali relativi all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che come detto non necessita di essere accompagnata dal documento d'identità del dichiarante.

A pena di esclusione, le dichiarazioni e i documenti riferiti all'Impresa persona giuridica, così come l'offerta economica, vanno sottoscritti da un suo Legale rappresentante o Procuratore generale o speciale, dotato dei necessari poteri per rappresentare legalmente il concorrente nei confronti del Consorzio. A pena di esclusione, qualora agisca un Procuratore, le

dichiarazioni e i documenti riferiti all'Impresa persona giuridica, così come l'offerta economica, vanno corredati da **copia della procura**, resa autentica oppure conforme all'originale.

Indipendentemente dal fatto che nella dichiarazione sostitutiva sia o meno riportata la relativa affermazione, **il dichiarante è tenuto ad essere consapevole** che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le informazioni false sono sanzionate ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti grazie al rilascio delle informazioni false, fatto salvo inoltre il diritto dell'amministrazione ricevente di rivalersi per eventuali danni subiti.

È facoltà del Consorzio, ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000, procedere in ogni momento del procedimento e nei confronti di qualunque concorrente alla **verifica delle dichiarazioni** rilasciate.

In luogo degli originali di qualsiasi documento, possono esserne prodotte **copie conformi agli originali** ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000. In particolare, con riguardo alle **copie conformi agli originali**, tale conformità può essere attestata direttamente dall'interessato mediante apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, anche riportata brevemente in calce al documento stesso, purché venga accompagnata da **fotocopia semplice fronte/retro di un valido documento d'identità** del dichiarante, a pena di irricevibilità della copia del documento e quindi di esclusione.

Art. 19. Verifica requisiti - AVCPass - PassOE

Nell'ambito della presente procedura, ai fini della **verifica dei requisiti di ordine gene**rale, viene utilizzato il sistema **AVCPass** (Autority Virtual Company Passport).

Se ed in quanto necessario per condurre a buon fine la suddetta verifica, il Consorzio di Bonifica potrà altresì **acquisire d'ufficio** le informazioni, attestazioni e certificazioni del caso direttamente dalle competenti Autorità, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le Imprese partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it - Servizi - Servizi ad accesso riservato), seguendo le istruzioni ivi riportate (Manuali, FAQ, Call-center), nonché acquisire ed allegare all'offerta il documento PassOE (Passport Operatore Economico).

Il PassOE prodotto può risultare **non conforme** in caso di carenza di sottoscrizione e/o qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto indicati nel PassOE e quello che partecipa effettivamente alla gara.

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti. Tuttavia, la sua mancata produzione a corredo dell'offerta, così come la produzione di un PassOE non conforme, non sono cause di esclusione ai fini dell'ammissione del concorrente alla procedura. Diventano invece cause di esclusione la mancata produzione del PassOE o la produzione di un PassOE non conforme qualora il concorrente debba essere sottoposto alla verifica dei requisiti di qualificazione e non provveda a regolarizzare la propria posizione nemmeno su espressa richiesta scritta del Consorzio di Bonifica, in quanto ciò costituirebbe impedimento oggettivo insuperabile dal Consorzio di Bonifica stesso, tenuto ad effettuare dette verifiche tramite il sistema AVCPass. Ove in detta mancanza incorra l'aggiudicatario, la pena consiste nella revoca dell'aggiudicazione.

Art. 20. Valutazione dei vizi riscontrati nella documentazione di offerta - Cause di esclusione - Soccorso istruttorio

Tipologie di vizi

Le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dai concorrenti a corredo dell'offerta, ivi compresa l'offerta economica stessa, possono essere:

- A) essenziali, a loro volta distinguibili in:
 - A.1) sanabili;
 - A.2) non sanabili;
- B) non essenziali e trascurabili.

Sono considerate A) essenziali:

- ➢ le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità espressamente previste dal D.Lgs. 50/2016, in materia di tassatività delle cause di esclusione, indipendentemente dal fatto che ciò sia o meno espressamente indicato nel presente Disciplinare;
- ▶ le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità per le quali è espressamente prevista l'esclusione dalla gara nel presente Disciplinare.

Sono considerate A.1) essenziali, ma sanabili:

le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità considerate essenziali, riscontrate nella documentazione prodotta dal concorrente a corredo dell'offerta - esclusa l'offerta economica - oggettivamente sanabili mediante il soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono invece considerate **A.2) essenziali e non sanabili**:

- i vizi essenziali riscontrati nell'offerta economica, ivi compresa la mancanza delle dichiarazioni inerenti i costi della sicurezza aziendale e del lavoro che ne devono far parte;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- > la trasmissione dell'offerta **oltre il termine** previsto dal presente Disciplinare;
- ➢ la non integrità del plico esterno e delle buste interne 1 e 2, contenenti rispettivamente l'offerta economica e la documentazione di qualificazione allegata, tali da evidenziare che il plico e/o le buste possano essere stati manomessi;
- > la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento alla gara d'appalto cui si riferisce l'offerta;
- > la partecipazione plurima o contestuale della medesima Impresa alla gara;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità riferibili alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, che a garanzia della par-condicio tra i concorrenti non possono essere sanate ex-post,

- ve dovuto, l'omesso versamento del contributo a favore dell'ANAC entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta, rientrando in tale fattispecie anche il versamento effettuato per un'altra gara d'appalto con diverso CIG;
- altre mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali ed oggettivamente non sanabili nemmeno a seguito di soccorso istruttorio (ad es.: una condanna passata in giudicato per reati gravi che incidono sulla moralità professionale subita da un Legale rappresentante dell'Impresa, non depenalizzata, non estinta, non revocata, né per la quale è intervenuta la riabilitazione; ecc.);
- > la mancata, incompleta, irregolare o tardiva produzione delle integrazioni richieste in fase di soccorso istruttorio;
- > la presentazione di un'offerta condizionata, plurima o eccedente in aumento o in difetto rispetto ai livelli imposti dal Consorzio di Bonifica.

Sono considerate **B) non essenziali e trascurabili**:

➢ le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità riscontrate nella documentazione prodotta dai concorrenti a corredo dell'offerta non comprese tra quelle essenziali sopra descritte. In linea di principio, rientrano in tale fattispecie i vizi formali non rilevanti, che non sottraggano alcun elemento indispensabile ai fini dell'ammissione, che non lasciano dubbi sulle volontà del concorrente, che non sono espressamente penalizzati da esclusione nel presente Disciplinare e che non ledono la parità di condizioni tra i concorrenti.

Cause di esclusione

Comportano l'esclusione dalla gara:

- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità, essenziali e non sanabili;
- le mancanze, le incompletezze ed ogni altra irregolarità, essenziali e sanabili, ma non regolarmente sanate dal concorrente interessato, come richiesto dal Consorzio di Bonifica nella fase di soccorso istruttorio;
- ➤ la mancata produzione o regolarizzazione del PassOE del concorrente sollecitato a farlo dal Consorzio di Bonifica, se ed in quanto necessario ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass; qualora si tratti dell'aggiudicatario, detto vizio comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, qualora nella documentazione prodotta dall'Impresa concorrente a corredo dell'offerta vengano riscontrate **mancanze**, **incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale**, **ma sanabile**, anziché escludere dalla gara il concorrente già in prima istanza, si procederà al **soccorso istruttorio**.

Il soccorso istruttorio è gratuito.

Il concorrente interessato **verrà invitato per iscritto**, mediante posta elettronica certificata, **a regolarizzare la propria documentazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni** consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, **a pena di esclusione**. Il concorrente verrà nel frattempo **ammesso con riserva**.

Ove si proceda con il soccorso istruttorio, **la gara verrà sospesa ed aggiornata ad altra data**, in attesa degli esiti della procedura.

Art. 21. CIG - Contributo a favore dell'ANAC

L'intervento è stato registrato al Sistema Informativo Monitoraggio Gare dell'ANAC con **CIG** (Codice Identificativo Gara): **792018576B**.

Non è dovuto alcun versamento a favore dell'ANAC da parte dei concorrenti.

Art. 22. Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti devono prestare a favore del Consorzio di Bonifica e produrre a corredo dell'offerta, a pena di esclusione, una **garanzia provvisoria pari al 2%** dell'importo a base d'appalto, e quindi pari ad € 2.817,81, resa sotto forma di **fidejussione bancaria od assicurativa**, rilasciata da un Istituto bancario o da una Impresa assicuratrice o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dal comma 3 del citato art. 93. Per la costituzione di cauzioni in denaro, assegno circolare o titoli di Stato, occorre prendere contatti con la Sezione Appalti e Contratti che fornirà le istruzioni del caso.

La garanzia provvisoria è **ridotta del 50%** qualora al concorrente sia stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, la **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. Onde poter beneficiare di tale riduzione, il concorrente deve **dimostrare il possesso del requisito e documentarlo in sede di offerta**, mediante copia della certificazione stessa o indicazione in tal senso rilevabile sull' attestazione SOA. La medesima riduzione **spetta di diritto alle micro, piccole e medie Imprese**, nonché ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari costituiti da micro, piccole e medie Imprese.

Oltre alla sopra indicata riduzione del 50%, i concorrenti possono altresì beneficiare **dell'ul- teriore riduzione del 20%, cumulabile** a quella anzidetta, qualora in possesso di **certificazione ambientale** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**. Onde poter beneficiare di tale riduzione, il
concorrente deve **segnalare il possesso del requisito e documentarlo in sede di offerta**,
mediante copia conforme all'originale della certificazione stessa.

Ai fini delle anzidette riduzioni:

- in caso di Raggruppamenti temporanei e Reti prive di soggettività giuridica e/o di organo comune/Impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete, le sopra indicate circostanze devono sussistere in capo a ciascuna Impresa;
- in caso di Consorzi di Cooperative e Consorzi di Imprese artigiane, le sopra indicate circostanze devono sussistere in capo al Consorzio;
- > in caso di **avvalimento**, le sopra indicate circostanze devono sussistere **in capo all'Impresa ausiliata concorrente**.

Costituisce causa di esclusione la produzione della garanzia provvisoria ridotta, in difetto delle sopra indicate condizioni.

A pena di esclusione, la fidejussione deve:

- prevedere espressamente la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua **operatività** entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- > valere almeno **180 giorni** decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- > contenere o essere accompagnata **dall'impegno del Fidejussore** a costituire a favore del concorrente, qualora questo risulti aggiudicatario, la **garanzia definitiva** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

È ammessa la produzione di fidejussioni con firma digitale certificata del Fidejussore.

L'unica **firma che rileva** nei confronti del Consorzio di Bonifica ai fini della partecipazione alla gara del concorrente è quella del **Fidejussore**.

La garanzia provvisoria prestata dai concorrenti **non aggiudicatari** verrà svincolata dal Consorzio di Bonifica ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, mediante **dichiarazione di svincolo**, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. Le fidejussioni prodotte a corredo dell'offerta dai concorrenti non aggiudicatari non verranno restituite.

La cauzione provvisoria prestata **dall'aggiudicatario** verrà svincolata mediante restituzione della fidejussione, all'atto della **sottoscrizione del contratto**.

Art. 23. Garanzia definitiva

In materia di **garanzia definitiva** che costituisce la cauzione sul contratto, si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda.

L'Impresa aggiudicataria, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà prestare una **fidejussione bancaria od assicurativa pari almeno al 10% dell'importo di contratto**, che costituirà la garanzia definitiva e che dovrà avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da un Istituto bancario o da una Impresa assicurativa o da un Intermediario finanziario compreso tra quelli individuati dall'art. 93, comma 3, del D.Lqs. 50/2016.

In caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di ribasso superiore al 20%, la garanzia dovrà essere aumentata di due punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%.

La garanzia definitiva **potrà essere ridotta nelle medesime misure e alle stesse condizioni applicabili alla garanzia provvisoria**, come sopra definite.

La suddetta fidejussione dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dall'Impresa aggiudicataria in sede di offerta, oltre alla segnalazione all'ANAC.

Art. 24. Copertura assicurativa RCT/RCO

L'Appaltatore risponderà dei danni, derivanti da eventi fortuiti o da negligenza, causati a cose e persone in genere in relazione all'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà in tal senso produrre, preliminarmente alla stipulazione del contratto, copia di una polizza assicurativa RCT/RCO, valida per tutto il periodo interessato dai lavori, accompagnata dalla ricevuta di pagamento dell'ultima rata di premio, che la tenga indenne da responsabilità civile verso terzi per fatti inerenti lo svolgimento dei lavori, con massimale non inferiore ad € 500.000 per ogni sinistro.

Art. 25. Offerta economica - Dichiarazioni in merito ai costi della sicurezza aziendale e del lavoro - BUSTA 1

Offerta economica

A pena di esclusione, il concorrente deve formulare la propria offerta economica esprimendola in **percentuale di ribasso** sui prezzi di progetto.

La percentuale deve essere espressa in cifre e in lettere, con approssimazione alla terza cifra decimale. Qualora sia presente la quarta cifra decimale, non se ne terrà conto, come se non vi fosse.

L'offerta economica va prodotta esclusivamente in originale cartaceo, con firma olografa, preferibilmente compilando l'apposito modulo predisposto dal Consorzio di Bonifica, oppure in carta libera, ma in tal caso a condizione che vengano esposti tutti i contenuti presenti nel modulo. In ogni caso, sull'offerta economica va applicata una marca da bollo da € 16,00.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere datata e sottoscritta in calce da un Legale Rappresentante o Procuratore del concorrente.

A pena di esclusione, se l'offerta economica è presentata da un **Procuratore**, copia della procura deve essere prodotta nella "BUSTA 2 - ALLEGATI".

In caso di **Raggruppamenti temporanei e Reti prive** di soggettività giuridica e/o di organo comune/Impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete, l'offerta deve essere **sottoscritta da tutte le Imprese**, a pena di esclusione del Raggruppamento o della Rete.

Come sopra precisato, l'offerta economica che presenti qualche irregolarità potrà essere ammessa a condizione che si tratti di vizi non essenziali e trascurabili. Diversamente, qualora venissero rilevati vizi essenziali, indipendentemente dal fatto che si tratti di vizi sanabili o meno, l'offerta verrà esclusa.

L'offerta è **vincolante e irrevocabile** per il concorrente per **180 giorni** consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

A pena di esclusione, detta offerta deve essere **racchiusa in busta** da cui non possa trasparire il contenuto, sigillata e siglata sui lembi di chiusura. La busta deve riportare le generalità del concorrente e la dicitura "**BUSTA 1 - OFFERTA ECONOMICA**".

Dichiarazioni in merito ai costi della sicurezza aziendale e del lavoro

I moduli predisposti dal Consorzio di Bonifica contengono le dichiarazioni riferite al costo della sicurezza aziendale e al costo del lavoro, **da rilasciare unitamente all'offerta economica.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, l'offerta economica deve essere accompagnata da una **dichiarazione indicante il costo della sicurezza aziendale** - **da indicare quale importo forfetario in euro** - concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che l'Impresa ritiene di dover sostenere in relazione all'appalto in oggetto in caso di aggiudicazione.

Per maggiore chiarezza, giova rammentare che detti costi sono **altri rispetto agli oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso prestabiliti dal Consorzio di Bonifica nell'ambito del DUVRI in relazione ai rischi interferenziali del cantiere, né sono i costi complessivamente sostenuti dall'Impresa per la sicurezza del lavoro nell'esercizio della sua attività, riscontrati o stimati su base annua, ma **solo quelli incidenti sull'eventuale esecuzione dei lavori in oggetto**.

Nello specifico, si tratta del costo aziendale per l'adozione delle misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, derivante dall'applicazione delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008, ed in specie:

- → parte dei costi aziendali derivanti dall'applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e del DVR dell'Impresa, riferibili all'eventuale esecuzione dei lavori in oggetto e rapportati alla durata prevista per la loro ultimazione;
- > costi aziendali specifici riferibili all'eventuale esecuzione dei lavori in oggetto (ad es. per DPI, ecc.).

Sul suddetto costo, facente parte delle spese generali dell'Impresa, **non deve essere applicato alcun ribasso.** Qualora si proceda alla **verifica di congruità dell'offerta**, il Consorzio di Bonifica valuterà la congruità di tali costi ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, l'offerta economica va altresì accompagnata da una **dichiarazione inerente il costo del lavoro - da indicare quale importo forfetario in euro -** derivante dall'applicazione dei minimi salariali dovuti al personale dipendente ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Anche su tale costo **non deve essere applicato alcun ribasso.** Qualora si proceda alla **verifica di congruità dell'offerta**, il Consorzio di Bonifica valuterà la congruità di tali costi ai sensi dell'art. 23, comma 16, e dell'art. 97, comma 5, lettera d), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

In caso di **Raggruppamenti temporanei e Reti prive** di soggettività giuridica e/o di organo comune/Impresa mandataria dotata del potere di agire in nome e per conto delle mandanti aderenti alla rete, dette dichiarazioni **devono essere rese da tutte le Imprese**, a pena di esclusione del Raggruppamento o della Rete.

Art. 26. Documentazione di qualificazione - Allegati - BUSTA 2

A pena di esclusione, la documentazione di qualificazione richiesta dal presente Disciplinare ed appresso riepilogata dovrà essere **prodotta e racchiusa in busta** sigillata e siglata sui lembi di chiusura, riportante le generalità della Società, l'oggetto dell'appalto e la dicitura "BUSTA 2 - AL-LEGATI".

Non a pena di esclusione ai fini dell'ammissione:

> PassOE.

A pena di esclusione, in ogni caso:

- Dichiarazione cumulativa del concorrente resa sul modulo G3NC o equivalente. In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, tale dichiarazione, anche solo per parti di essa, va prodotta da diversi soggetti.
- Copia conforme all'originale di valida attestazione SOA, riportante iscrizione nella categoria e classifica dell'appalto, oppure, in mancanza di idonea qualificazione SOA e poiché l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000, dichiarazione di possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 resa sul modulo G6NC o equivalente. In caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, l'attestazione SOA o la dichiarazione vanno prodotte da diversi soggetti.
- ➤ Fotocopia semplice fonte/retro di valido **documento d'identità di ogni persona** che rilascia dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e/o che sottoscrive l'offerta.
- > Garanzia provvisoria.

A pena di esclusione, solo qualora ricorra il caso specifico sotto indicato:

- ➤ In caso di attestazione SOA scaduta o non più attuale e qualora sia in corso l'istruttoria di rinnovo, integrazione o aggiornamento, copia dell'attestazione SOA scaduta o non aggiornata, resa autentica o conforme all'originale, e documentazione resa autentica o conforme all'originale idonea a provare che è in corso con la propria SOA l'istruttoria di rinnovo, integrazione o aggiornamento.
- Qualora anche una sola dichiarazione sostitutiva e/o l'offerta venga sottoscritta in nome e per conto dell'Impresa rappresentata da un **Procuratore**, copia della **procura**, resa autentica o conforme all'originale.
- Qualora il concorrente presenti una garanzia provvisoria ridotta del 50%, documentazione probatoria del possesso di certificazione di qualità della serie UNI CEI EN ISO 9000: copia di attestazione SOA con apposita dicitura o copia della certificazione, entrambe conformi agli originali.
- Qualora il concorrente presenti una garanzia provvisoria ulteriormente ridotta del 20%, copia resa autentica o conforme all'originale di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
- Qualora talune persone fisiche dell'Impresa cessate dalla carica siano incorse nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, documentazione idonea a dimostrare che l'Impresa ha adottato nei loro confronti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- ➤ In relazione all'art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, qualora l'Impresa si trovi in una delle circostanze previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 che le consentono di partecipare a procedure d'appalto ed eseguire contratti pubblici, escluso il concordato preventivo con continuità aziendale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di dette condizioni di ammissibilità.

- > Qualora l'Impresa abbia proposto ricorso o si trovi in stato di **concordato preventivo con continuità aziendale, la documentazione prevista dal presente Disciplinare**.
- Qualora l'Impresa si trovi nelle circostanze di cui all'art. 80, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e non sussistano le preclusioni previste dal successivo comma 9, documentazione idonea a dimostrare che l'Impresa ha risarcito o si è impegnata a risarcire qualunque danno causato dal reato di cui al precedente comma 1 commesso da sua persona fisica di cui al precedente comma 3, o dall'illecito di cui al precedente comma 5 commesso dall'Impresa, e che l'Impresa ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Qualora il concorrente sia un Consorzio di Cooperative o un Consorzio di Imprese artigiane o un Consorzio stabile o un Raggruppamento temporaneo o un Consorzio ordinario o una Rete o qualora sia fatto ricorso all'avvalimento, la documentazione indicata dal presente Disciplinare in carenza della quale è prevista l'esclusione.

Art. 27. Modalità di inoltro dell'offerta - Scadenza

A pena di esclusione, le sopra indicate B**USTE 1 e 2** dovranno essere racchiuse in **plico sigillato e siglato** sui lembi di chiusura, riportante le generalità del mittente, l'indirizzo del Consorzio di Bonifica e la dicitura: **"OFFERTA PER PONTE PRAFITTA BERTOLINA."**.

A pena di esclusione, il plico dovrà essere indirizzato al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via de' Romei 7 - 44121 Ferrara e dovrà ivi pervenire a mezzo di servizi postali, corriere o consegna a mano tassativamente entro le ore 12:00 di mercoledì 3 luglio 2019.

In caso di consegna a mano, questa dovrà avvenire presso **l'Ufficio Protocollo** ubicato al 1º piano dell'edificio, ove verrà rilasciata apposita **ricevuta**.

Gli **orari apertura al pubblico** degli uffici, che sono chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi, sono i seguenti: **il lunedì e il mercoledì**: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00; **il martedì, il giovedì e il venerdì** dalle 8:30 alle 13:30.

La consegna è a rischio del mittente e il Consorzio di Bonifica non risponde di eventuali disguidi.

Art. 28. Svolgimento della gara

Le **sedute pubbliche di gara** verranno condotte dal Seggio di gara e si svolgeranno presso la **sede tecnica** del Consorzio di Bonifica in Ferrara, **Via Mentana 7. La prima seduta pubblica** è fissata per **venerdì 5 luglio 2019 con inizio alle ore 9:00.**

Sono **ammessi a presenziare** i Legali rappresentanti delle Imprese offerenti, i loro Procuratori legali muniti di procura o i loro delegati muniti di delega, in ogni caso muniti di valido documento d'identità.

Per le previste ragioni di necessità quali l'eventuale **soccorso istruttorio** e l'eventuale **verifica di congruità della migliore offerta**, ovvero per altre ragioni di necessità od opportunità stabilite dal Seggio di gara, le sedute pubbliche di gara verranno **sospese ed aggiornate ad altra ora del medesimo giorno o ad altra data**.

Come sopra accennato, il **calendario delle sedute pubbliche** di gara verrà mantenuto

aggiornato e pubblicato sul **sito web del Consorzio di Bonifica** seguendo questo percorso di navigazione: **www.bonificaferrara.it** > **Appalti e contratti** > **Bandi di gara** > **categoria Procedure negoziate ex art. 36**. È compito e responsabilità esclusiva dei concorrenti, nel loro interesse, accedere a tali informazioni. Il Consorzio di Bonifica declina qualsiasi responsabilità in ordine a tardivi o mancati aggiornamenti informativi condotti autonomamente dai concorrenti.

L'andamento e gli esiti della gara saranno man mano messi a **verbale**. I verbali di gara verranno pubblicati sul **sito web** del Consorzio di Bonifica all'indirizzo e percorso sopra indicati.

Durante tutte le sedute pubbliche, qualora vengano riscontrati **vizi essenziali insanabili**, le Imprese interessate verranno <mark>escluse seduta stante</mark> dalla gara, poiché in tali circostanze non sarà applicabile il soccorso istruttorio.

La gara si articolerà nelle successive fasi appresso descritte.

In prima seduta pubblica verrà verificato innanzitutto il rispetto del termine di scadenza e la correttezza formale dei plichi, che saranno quindi progressivamente aperti, uno ad uno.

Verranno quindi progressivamente **aperte, una ad una, le BUSTE 1** delle Imprese ammesse contenenti le offerte economiche e le annesse dichiarazioni relative ai costi della sicurezza aziendale e del lavoro.

Il Seggio di gara, siglando dette offerte e dichiarazioni, **ne controllerà innanzitutto la regolarità formale**.

Quindi verrà data lettura delle **percentuali di ribasso** offerte dalle Imprese ammesse e verrà formulata la **graduatoria provvisoria** in ordine decrescente di ribasso.

A seguire verrà **aperta la BUSTA 2** contenente la documentazione di qualificazione dell'Impresa prima classificata.

La suddetta documentazione verrà controllata e, ove non siano stati riscontrati vizi essenziali sanabili o insanabili, il RUP:

- valuterà seduta stante se la migliore offerta appaia o meno anormalmente bassa;
- ve la migliore offerta non appaia anormalmente bassa, proclamerà aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto l'Impresa prima classificata;
- ve la migliore offerta appaia anormalmente bassa, non proclamerà aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto l'Impresa prima classificata e darà corso nei suoi confronti alla verifica di congruità di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Diversamente, qualora ad esito del controllo della suddetta documentazione di qualificazione dell'Impresa prima classificata **emergano vizi insanabili**, detta Impresa verrà seduta stante esclusa dalla gara, verrà aperta **la BUSTA 2** contenente la documentazione di qualificazione dell'Impresa seconda classificata e si procederà alle medesime operazioni sopra descritte.

Diversamente, qualora ad esito del controllo della suddetta documentazione di qualificazione dell'Impresa prima classificata **emergano vizi sanabili**, si procederà al **soccorso istruttorio** nei modi previsti dal presente Disciplinare e **la seduta di gara verrà sospesa ed aggiornata ad altra data**, in attesa che si concluda tale procedura.

Conclusa la fase di soccorso istruttorio, in **seconda seduta pubblica** verrà controllata la documentazione di regolarizzazione trasmessa dall'Impresa prima classificata e, ove nulla osti, detta

Impresa sarà proclamata aggiudicataria provvisoria dei lavori in oggetto.

Idem come sopra nei confronti dell'Impresa seconda classificata, qualora la prima classificata venga esclusa per vizi documentali o per non avere giustificato adeguatamente il proprio ribasso in fase di verifica di congruità.

Sarà facoltà del RUP procedere all'aggiudicazione provvisoria **anche in presenza di una sola offerta valida**, purché ritenuta congrua e accettabile.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria non costituirà vincolo contrattuale per il Consorzio di Bonifica nei confronti dell'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i provvedimenti di **ammissione ed esclusione** dalla gara e **l'aggiudicazione provvisoria** saranno resi noti mediante la **pubblicazione dei verbali di gara** sul sito web del Consorzio di Bonifica.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, saranno altresì notificati d'ufficio tramite PEC alle Imprese interessate i provvedimenti di esclusione assunti nei loro confronti.

Art. 29. Aggiudicazione definitiva

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, il RUP proporrà all'Amministrazione **l'aggiudicazione definitiva**, che verrà deliberata mediante apposito **provvedimento** assunto dal competente Organo Amministrativo del Consorzio di Bonifica.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva **non equivale ad accettazione dell'offerta e non costituisce vincolo contrattuale** per il Consorzio di Bonifica nei confronti dell'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, **l'efficacia** dell'aggiudicazione definitiva è **subordinata all'esito positivo della verifica dei requisiti di qualificazione**.

Art. 30. Verifica dei requisiti - Efficacia dell'aggiudicazione definitiva - Stipulazione del contratto

La verifica del possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, verrà condotta a carico dell'aggiudicatario in parte tramite AVCPass ed in parte d'ufficio, come sopra indicato. Al fine di contenere i tempi dell'istruttoria di affidamento dei lavori, a tale verifica si potrà procedere anche ad esito dell'aggiudicazione provvisoria.

L'esito positivo della verifica dei requisiti produce l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora in fase di tale verifica emergano **vizi essenziali o non veridicità di dichiarazioni, tali da integrare la mancanza di requisiti necessari**, il Consorzio di Bonifica revocherà l'aggiudicazione, nei casi previsti dalla legge escuterà la cauzione provvisoria, segnalerà la circostanza all'ANAC e, in caso di dichiarazione mendace tale da configurare un'ipotesi di reato, denuncerà il fatto alla Procura della Repubblica.

All'atto della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, nelle more del completamento della verifica dei requisiti di qualificazione, **l'Impresa aggiudicataria verrà invitata a**

produrre entro un breve termine perentorio la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.

Completata l'istruttoria preliminare sopra decritta, il contratto verrà stipulato in forma di **scrittura privata**, ove dovute con imposta di registro e di bollo a carico dell'Impresa aggiudicataria, che dovranno essere assolte dall'Impresa mediante versamento a favore dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara utilizzando il **Modello F23**, in base alle istruzioni che varranno fornite a tale scopo.

N.B.: In caso di necessità, sarà facoltà del Direttore dei lavori effettuare la consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipulazione del contratto.

Art. 31. Informativa sulla privacy - Accesso agli atti - Accesso civico

In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il **Regolamento UE 2016/679** (GDPR General Data Protection Regulation), e il **D.Lgs. 196/2003**, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018.

Le informazioni dovute all'operatore economico sono presenti sul **sito Web del Consorzio di Bonifica**, all'indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione **GDPR-Privacy**, **Informativa generale ed Informativa Fornitori**, e ad esse si rimanda.

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. **DPO Data Protection Officer** è l'associazione professionale Hunext Consulting con sede a Preganziol TV.

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 53 del D.Lgs 50/2016.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio di Bonifica.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

- le generalità ed i recapiti del richiedente;
- gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;
- > oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite corrispondenza postale;
- > oppure se si intende acquisirne copia digitale semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale, tramite PEC.

Responsabile del procedimento di accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Cavicchi.

Si applica altresì il c.d. "accesso civico" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, **limitatamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge**, al quale possono fare ricorso i cittadini senza oneri, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza necessità di motivazione.

Responsabile della trasparenza è il Vice Direttore Generale Dott. Gaetano Marini.

Art. 32. Altre informazioni

Responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco Ardizzoni, Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica.

Direttore dei lavori è l'Ing. Marco Volpin, Capo Settore Segreteria Tecnica del Consorzio di Bonifica, tel. 0532.218166, cell. 348.1539856, e-mail marco.volpin@bonificaferrara.it.

Nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio di Bonifica si riserva la facoltà di **interpellare progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria**, che potranno accettare di eseguire i lavori **alle condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario.**

Il contratto non include la **clausola compromissoria** di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

Competente per le **procedure amministrative di conciliazione** è l'ANAC Autorità Nazionale anticorruzione con sede a Roma. Competente per le **controversie amministrative** è il TAR Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna con sede a Bologna. Competente per le **controversie giudiziali** è il Tribunale di Ferrara.